

Regolamento della "Fondazione ANMIL Sosteniamoli subito E.T.S." per l'erogazione dei contributi in favore dei familiari superstiti e dei grandi invalidi del lavoro

Sommario

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Settori di intervento

Art. 3 - Ambito di attività - Funzionamento

Art. 4 - Principi generali

Art. 5 - Beneficiari degli interventi e attività istruttoria

Art. 6 - Criteri per la valutazione delle iniziative

Art. 7 - Modalità erogative

Art. 8 - Pubblicità

Art. 9 - Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto

1.1 Il presente regolamento disciplina l'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari stabilendo i criteri di individuazione e selezione dei progetti e delle iniziative da sostenere per assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

Art. 2

Settori di intervento

2.1 Ai sensi dello statuto e della vigente normativa, la Fondazione persegue esclusivamente, senza scopo di lucro, scopi di utilità e solidarietà sociale.

2.2 La Fondazione, nelle modalità e limiti di seguito indicati, si propone principalmente di svolgere attività di erogazioni periodiche di somme di denaro in favore dei familiari superstiti dei caduti per causa di lavoro e dei grandi invalidi del lavoro che si trovino in condizioni di indigenza.

Art. 3

Ambito di attività – Funzionamento

- 3.1 La Fondazione svolge la propria attività su tutto il territorio nazionale della Repubblica italiana.
- 3.2 La Fondazione al fine di realizzare i propositi Statutari, oltre alle attività dei propri organi Statutari, si avvale dell'attività degli uffici propri, ovvero dell'A.N.M.I.L. E.T.S., nonché dei Delegati Provinciali, di volta in volta individuati nelle persone dei Presidenti Territoriali di A.N.M.I.L. E.T.S., ai quali compete l'azione di capillare divulgazione dell'attività della Fondazione, sui rispettivi territori, nonché di fund rising a sostegno dell'attività della Fondazione.
- 3.3 Ai soli fini attuativi del presente Regolamento, la Fondazione si avvale di un Segretario Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione, scelto tra gli addetti degli uffici propri, ovvero dell'A.N.M.I.L. E.T.S., e che da detto organo potrà essere sostituito, confermato o revocato, senza obbligo alcuno.

Art. 4

Principi generali

- 4.1 La Fondazione impronta la sua azione a criteri di efficienza, equità, indipendenza, imparzialità e trasparenza verso tutti i soggetti che entrano in relazione con essa.
- 4.2 Per la realizzazione dei propri scopi statutari la Fondazione può organizzare o promuovere iniziative, anche con la collaborazione di terzi, aderire ad attività consortili od associative, sia italiane che straniere, ed in genere intraprendere tutte le azioni necessarie ed opportune, ivi compresa la costituzione o la partecipazione ad organismi comunque costituiti, che abbiano scopi compatibili con quelli della Fondazione.
- 4.3 La Fondazione si prefigge di assistere economicamente i superstiti – coniuge e/o figli/o - dei deceduti per cause di lavoro nonché i grandi invalidi del lavoro che abbiano riportato una invalidità permanente – presunta sulla base delle valutazioni previste sub 7.2 - superiore al 50% i quali versino in condizioni economiche altamente disagiate per il tempo intercorrente tra il verificarsi dell'evento dannoso e la prima erogazione di rendita da parte dell'Inail.
- L'individuazione dei singoli casi da sostenere e la determinazione dell'importo dei relativi contributi spetta al Consiglio di Amministrazione che tiene conto delle linee programmatiche e degli indirizzi Statutari e del presente Regolamento, su relazione del Presidente e del Segretario Generale.
- 4.4 Il Consiglio di Amministrazione decide sulle richieste di erogazione, a maggioranza assoluta dei membri in carica, attraverso proprie autonome ed insindacabili valutazioni sulla base delle informazioni raccolte mediante l'esame della documentazione presentata e delle ulteriori informazioni eventualmente assunte, tenuto conto delle valutazioni eventualmente espresse dagli organi consultivi attivati.

- 4.5 Nella ipotesi in cui si presentino casi che richiedano una valutazione e decisione immediata, il Presidente, di concerto con il Segretario Generale, ricevuta ed esaminata la documentazione di cui al punto 6.1, può decidere l'erogazione del contributo sottoponendo il provvedimento adottato a ratifica nella prima seduta utile successiva del Consiglio di Amministrazione.
- 4.6 La Fondazione attraverso i propri organi avrà cura di sostenere i programmi di intervento con adeguate azioni informative tese a favorire l'accesso ai contributi e promuovere la raccolta di fondi.

Art. 5

Beneficiari degli interventi e attività istruttoria

- 5.1 Possono beneficiare degli interventi della Fondazione unicamente persone fisiche, superstiti, coniuge e/o figli/o, della vittima per causa di lavoro nonché il grande invalido del lavoro che abbia riportato un grado di invalidità permanente presunta superiore al cinquanta per cento, che versino in comprovate condizioni di indigenza tali da non assicurare loro una esistenza libera e dignitosa.
- 5.2 L'attività istruttoria inizia con la verifica ad opera del Consiglio di Amministrazione degli aspetti formali e degli elementi di rispondenza tra richiesta e previsione statutaria e regolamentare, nonché dei programmi adottati dalla Fondazione (annuali e pluriennali); prosegue con la relazione del Presidente e del Segretario Generale.
- 5.3 In ogni caso, nello svolgimento dell'attività istruttoria e di selezione delle richieste di contributo, gli uffici della Fondazione, gli eventuali organi consultivi e gli organi interni, si attengono alla valutazione obiettiva del caso, avendo come unico scopo il miglior perseguimento dei fini statutari e dei programmi da realizzare.
- 5.4 La Fondazione, attraverso i propri organi, durante la fase istruttoria può assumere informazioni integrative, finalizzate ad acquisire ulteriori elementi a completamento dell'istruttoria.
- 5.5 Nell'acquisizione e nel trattamento dei dati relativi ai richiedenti la Fondazione opera nel pieno rispetto della legislazione in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Art. 6

Criteri per la valutazione delle iniziative

- 6.1 Il Consiglio di Amministrazione, direttamente od a mezzo di terzi all'uopo delegati, provvede su domanda del richiedente ad istruire la pratica. Ai fini della valutazione della corrispondenza del singolo caso con le finalità della Fondazione, il richiedente dovrà fornire documentazione comprovante che trattasi di infortunio sul lavoro, che ne è scaturito il decesso od una invalidità permanente presunta superiore al settantanove per cento, di versare in situazioni di indigenza tali da non assicurare loro una esistenza libera e dignitosa.

A tal fine il richiedente dovrà fornire unitamente alla domanda di erogazione (modello 1):

- copia del rapporto della Autorità intervenuta sul luogo dell'incidente;
 - copia del modello 730/Modello Unico del richiedente e dei componenti il proprio nucleo familiare relativo all'anno precedente il sinistro;
 - certificato di stato di famiglia;
 - copia dei modelli C.U. del richiedente e dei componenti il proprio nucleo familiare relativo all'anno precedente il sinistro, incluso quello eventuale rilasciato dall'INAIL in relazione alle relative rendite;
 - copia della documentazione clinica e/o necroscopica della vittima dell'infortunio;
 - copia di documentazione attestante eventuali altre fonti di reddito;
 - copia della richiesta di indennizzo avanzata all'Inail;
 - ogni altro documento ritenuto utile alla valutazione della sussistenza dei prescritti requisiti per l'accesso al beneficio della erogazione;
 - dichiarazione di riconoscimento di debito nei confronti della Fondazione per le somme erogate.
- 6.2 La incompletezza della documentazione allegata, la omessa comunicazione di ogni variazione sopravvenuta relativa alle informazioni fornite a mezzo del modello 1 e dei suoi allegati nonché la falsità dei documenti prodotti e delle informazioni fornite costituisce motivo di immediata esclusione dal beneficio della erogazione.
- 6.3 Per la valutazione delle richieste pervenute, il Consiglio di Amministrazione privilegia i casi più rispondenti alle finalità della Fondazione.

Art. 7

Modalità erogative

- 7.1 La Fondazione si prefigge di assistere economicamente gli aventi diritto, nel periodo temporale compreso tra il verificarsi dell'evento e la prima erogazione di rendita da parte dell'Inail. La Fondazione fornisce gratuitamente, ai superstiti delle vittime ed ai grandi invalidi del lavoro, un servizio di assistenza per la predisposizione delle pratiche di richiesta rendita, mediante istituzione di gruppi di lavoro, propri o dell'A.N.M.I.L. E.T.S., su base provinciale che permetta una preliminare determinazione dell'indennizzo/rendita ai sensi della vigente normativa, oltre all'espletamento dell'istruttoria della pratica.
- 7.2 Ricevuta la documentazione di cui al precedente art.6, il Consiglio di Amministrazione predispone, in collaborazione con professionisti, la valutazione medico legale, per determinare preliminarmente il danno subito in conseguenza dell'infortunio e la presunta quantificazione della rendita spettante ai beneficiari.
- 7.3 Il Consiglio di Amministrazione, o terzi dallo stesso delegati, predispone la richiesta da presentare all'Inail e favorisce l'assistito per il perfezionamento di tutte le formalità necessarie.
- 7.4 Nei limiti delle direttive di spesa, il Consiglio di Amministrazione eroga agli aventi diritto una anticipazione non superiore al 70% della misura della rendita stimata, secondo le medesime modalità di cui sopra.

- 7.5 Il beneficiario dovrà sottoscrivere una promessa di pagamento o ricognizione di debito, ex art.1988 c.c., delle somme allo stesso erogate dalla Fondazione nel termine massimo di 10 giorni dal ricevimento da parte dell'Inail della rendita da quest'ultimo stabilita.
- 7.6 Il beneficiario restituirà le anticipazioni ricevute a mezzo versamento sul conto corrente intestato alla Fondazione.
- 7.7 Nell'ipotesi in cui, a conclusione della istruttoria, l'Inail neghi per qualsiasi ragione il riconoscimento della rendita, nella prima seduta successiva al diniego il Consiglio di Amministrazione procederà al riesame del caso adottando ogni provvedimento utile. Il beneficiario sarà, comunque, tenuto alla restituzione delle somme erogate entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dalla Fondazione.

Art. 8

Pubblicità

- 8.1 Il regolamento dell'attività istituzionale viene reso pubblico nelle seguenti forme:
- a) affissione in apposito albo consultabile presso la sede della Fondazione;
 - b) pubblicazione, anche per estratto, sui periodici a diffusione nazionale della A.N.M.I.L. E.T.S..
- 8.2 Gli Uffici della Fondazione provvedono a redigere, entro il 30 giugno di ogni anno, un apposito elenco con l'indicazione dei soggetti beneficiari e degli importi delle erogazioni deliberate dalla Fondazione nell'anno precedente.

DISCIPLINA TRANSITORIA

Art. 9

Entrata in vigore

- 9.1 Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione, ex art.10 dello Statuto, da parte del Consiglio di Amministrazione.